



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, all'udienza del 27.9.2019 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6455/2018 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Ricupito Sabato, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Santese;

Ricorrente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Sciaraffa;

Resistente

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23.10.2018, la parte ricorrente in epigrafe deduceva che in virtù della iscrizione nella gestione INPS dei coltivatori diretti negli anni 1994 e 1995, nell'anno 2010 riceveva comunicazione dell'INPS con cui l'Istituto chiedeva il pagamento dei contributi IVS dovuti alla predetta gestione per gli anni 1994 e 1995; che, in seguito alla richiesta di pagamento, in data 5.11.2010 l'istante concordava la rateizzazione dell'importo dovuto, pari ad € 4.783,00, mediante il pagamento di nn. 20 rate di € 242,00 cadauna; che, a seguito del pagamento di n. 11 rate sino al mese di luglio 2013, per un importo complessivo di € 2.662,00, l'istante interrompeva il pagamento; che con comunicazione del 1.6.2018 l'Agenzia delle Entrate riscossione notificava all'istante intimazione di pagamento avente ad oggetto la somma di € 3.833,93 a titolo di contributi IVS anni 1994 e 1995 quale debito residuo rispetto alla iniziale somma di € 4.783,00, maggiorata di interessi di mora e sanzioni; che, tuttavia, il



credito azionato dall'Ente esattoriale, in quanto relativo a contributi anni 1994 e 1995, risultava estinto per prescrizione già al momento della richiesta di rateizzazione, la quale, peraltro, come affermato da Cass. 13506/2018, non poteva essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione. Tanto premesso il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di condannare l'INPS alla restituzione dell'importo di € 2.662,00 in quanto indebitamente percepito in virtù di un credito prescritto e di dichiarare non dovute, per prescrizione, le ulteriori somme richieste a titolo di contributi IVS anni 1994-1995.

Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'INPS che con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso, rappresentando che la intimazione di pagamento del 1.6.2018 era stata preceduta da avviso di addebito notificato al ricorrente in data 17.12.2015.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza.

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

È pacifico che il ricorrente è stato iscritto nella gestione coltivatori diretti dell'INPS negli anni 1994-1995. È altresì pacifico e documentato che a seguito di richiesta da parte dell'INPS del pagamento dei contributi IVS coltivatori diretti per i predetti anni e per un importo di € 4.783,00 il ricorrente chiedeva (in data 26.10.2010) ed otteneva (in data 5.11.2010) un piano di ammortamento della predetta somma da pagare in 20 rate a decorrere dal 31.1.2011 (doc. 3 parte ricorrente); è altresì documentato che in esecuzione di tale piano di dilazione il ricorrente pagava la somma complessiva di € 2.662,00 corrispondente ad 11 rate, l'ultima delle quali onorata il 15.7.2013 (doc. 4 parte ricorrente).

Ciò posto con il presente ricorso l'istante chiede anzitutto il rimborso della predetta somma di € 2.662,00 sul presupposto che la stessa sia stata corrisposta indebitamente per il pagamento di un credito prescritto. Precisa invero che già alla data della richiesta di pagamento dilazionato, ovvero al 26.10.2010, il credito dell'INPS, siccome inerente a contributi relativi ad anni 1994-1995 doveva ritenersi prescritto per decorso del termine quinquennale previsto dalla L. 335/1995.

Ebbene l'art. 2937 c.c. prevede al secondo comma che "si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta" e all'ultimo comma che "la rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione".

Tale norma va posta in connessione con quella successivamente prevista dall'art. 2940 c.c. secondo cui "non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto".



Le norme in questione presidiano il principio della certezza dei rapporti giuridici e in particolare la ratio di quella prevista dall'art. 2940 è quella di “evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene” (cfr. Cass. 19654/2014).

La Corte di Cassazione, intervenuta a pronunciarsi in ordine alla indagine sui comportamenti incompatibili con la volontà di valersi della prescrizione (già maturata), ha, per quanto in questa sede rileva, affermato che “il datore di lavoro, che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi vari acconti, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti. (Cass. 26013/2015). Con una più recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che “alla proposizione dell'istanza di condono (rectius di definizione dei carichi pregressi, ex art. 12 della legge n. 289 del 2002) da parte del debitore deve attribuirsi valore di comportamento concludente ed univocamente qualificabile come obbiettivamente incompatibile con la volontà del medesimo di volersi avvalere di cause estintive del diritto altrui eventualmente già maturatesi e rimesse alla sua disponibilità, quali la prescrizione della pretesa fiscale...essa infatti comporta l'inequivoca volontà di considerare come tuttora esistente ed azionabile il diritto dell'Amministrazione, senza che rilevino né l'eventuale ignoranza sulla maturata prescrizione in capo al debitore al momento della presentazione dell'istanza (Cass. n. 5966 del 2007) e neppure i motivi che l'hanno determinato ad accedere alla procedura di condono, finalizzati alla definizione definitiva dei propri rapporti pregressi con l'amministrazione e all'evitare l'instaurarsi di un futuro contenzioso sottraendosi alla prospettiva della esecuzione forzata.... ne consegue che il contribuente non potrà far successivamente riferimento a fatti estintivi verificatisi prima della sua spontanea manifestazione di volontà di usufruire della procedura di condono” (Cass. 12407/2016).

Nella specie, seppur non si voglia ritenere applicabile l'art. 2940 c.c., in quanto la richiesta di dilazione e il successivo pagamento di 11 rate da parte del ricorrente hanno fatto seguito ad una richiesta in tal senso dell'INPS (con conseguente venir meno della “spontaneità” del pagamento richiesto dalla norma), deve tuttavia ritenersi –anche in applicazione dei predetti principi espressi dalla Corte di Cassazione- che il comportamento posto in essere dal ricorrente abbia concretizzato una rinuncia (tacita) alla prescrizione già maturata con riferimento ai contributi relativi agli anni 1994-1995.



Invero il ricorrente nel 2010, e pertanto a distanza di più di tredici anni dalla data di scadenza del pagamento dei predetti contributi, ha chiesto ed ottenuto di poter pagare gli stessi mediante piano rateizzato ed ha altresì effettuato tale pagamento per ben 11 rate in un apprezzabile arco temporale decorrente dal 17.1.2011 al 15.7.2013. Né risulta che la richiesta di pagamento rateizzato dei predetti contributi sia stata effettuata con riserva. È pertanto infondata la domanda di ripetizione della somma di € 2.662,00 in quanto basata su un presupposto, ovvero la prescrizione del credito, cui il ricorrente con la domanda di rateizzazione del 5.11.2010 ha, per comportamento concludente, rinunciato.

Per quanto concerne, poi, la domanda volta ad accertare la illegittimità della pretesa creditoria contenuta nella intimazione di pagamento del 1.6.2018, avente ad oggetto la residua somma dovuta per i contributi IVS anni 1994-1995, si evidenzia che l'INPS ha provato di aver già in precedenza richiesto tale residua somma per i predetti contributi con avviso di addebito notificato al ricorrente in data 17.12.2015 (v. produzione INPS). Tale avviso non risulta opposto nel termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99 sicchè la pretesa in esso contenuta è divenuta incontrovertibile con la conseguenza che non sono opponibili all'INPS da parte del ricorrente fatti estintivi (quale nella specie la prescrizione) anteriori alla formazione del titolo in questione. Peraltro, anche a prescindere da tale considerazione, la infondatezza di tale domanda discende dalla prima accertata rinuncia alla prescrizione che il ricorrente ha tacitamente operato con la istanza di rateizzazione del 5.11.2010.

In virtù delle considerazioni finora svolte il ricorso va rigettato.

Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza non applicandosi nel caso di specie l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. in quanto il giudizio non ha ad oggetto "prestazioni previdenziali".

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:

- 1.rigetta il ricorso;
 - 2.condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquidano in € 843,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Salerno 27.9.2019

Il Giudice

Dott. ssa Francesca D'Antonio



